

STATUTO FIMI

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 Costituzione sede e denominazione

Art. 2 Scopi

Art. 3 Durata

TITOLO II - SOCI

Art. 4 Requisiti

Art. 5 Ammissione e Durata

Art. 6 Categorie di Associati

Art. 7 Gruppo

Art. 8 Diritti ed Obblighi degli Associati

Art. 9 Aderenti - Aggregati

Art. 10 Sanzioni

Art. 11 Cessazione del Rapporto Associativo

Art. 12 Contributi Associativi

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 Organi

Art. 14 Assemblea

Art. 15 Riunioni e Convocazione dell'Assemblea

Art. 16 Costituzione e Deliberazioni dell'Assemblea

Art. 17 Attribuzioni dell'Assemblea Ordinaria

Art. 18 Attribuzioni dell'Assemblea Straordinaria

Art. 19 Consiglio Direttivo

Art. 20 Riunioni del Consiglio Direttivo

Art. 21 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Art. 22 Comitato Esecutivo

Art. 23 Riunioni del Comitato Esecutivo

Art. 24 Attribuzioni del Comitato Esecutivo

Art. 25 Presidente

Art. 26 - Consigliere Delegato

Art. 27 Vicepresidenti

Art. 28 Aree di Attività e Commissioni

Art. 29 Gruppo Media e Piccola Industria

Art. 30 Direttore Generale

Art. 31 Collegio dei Revisori Contabili

Art. 32 Probiviri

Art. 33 Disposizioni Generali sulle Cariche

TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI

Art. 34 Fondo Comune

Art. 35 Esercizio Sociale e Bilanci

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 36 Modificazioni Statutarie

Art. 37 Regolamento di attuazione

Art. 38 Scioglimento e liquidazione dell'associazione

Art. 39 Norme Transitorie e Finali

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE FIMI

FEDERAZIONE DELL'INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI ASSOCIATI

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Requisiti di ammissione dell'Associato

Art. 3 Procedura di ammissione - Procedure di verifica della sussistenza dei requisiti

Art. 4 Categorie di Associati - Quote associative

Art. 5 Operazioni di prelievo bancario

* - * - * - *

ART. 1 - COSTITUZIONE SEDE DENOMINAZIONE Tra le imprese produttrici di dischi e nastri (titolari dei diritti ex art.72 sgg. L. 22.4.1941 n. 633 e successive), portanti la registrazione di suoni e/o immagini (e più in generale di fonogrammi e/o videogrammi) musicali è costituita l'Associazione di categoria denominata: "Federazione Industria Musicale Italiana", in forma abbreviata F.I.M.I.

Per supporti dell'immagine o videomusicali si intendono i prodotti costituenti espressione del video in musica.

L'Associazione ha sede in Milano (Italia). E' facoltà del Consiglio Direttivo di fissare o variare l'ubicazione della sede dell'Associazione in tale città nonché di istituire uffici, sedi distaccate e delegazioni anche in altre città, in Italia e/o all'estero, diverse da quella in cui è stabilita la sede dell'Associazione.

L'Associazione aderisce a Confindustria Cultura Italia, ne adotta il logo e ne acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti.

ART. 2 - SCOPI

L'Associazione, apolitica e senza fini di lucro, ha lo scopo di tutelare e promuovere i diritti e gli interessi collettivi dell'industria fonografica, sul piano nazionale e internazionale, con particolare riferimento alla lotta contro la pirateria fonografica ed audiovisiva.

Più specificamente l'Associazione ha per scopo:

- a) di procedere alla stipulazione di pattuizioni di carattere generale interessanti i produttori fonografici;
- b) di adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei diritti di tale categoria, per qualsiasi titolo ed in particolare - ma senza limitazione alle generalità - ai sensi della legge 22 aprile 1941 numero 633, dell'art. 648 Codice Penale e dell'art. 2601 Codice Civile e/o, in ogni caso, di utilizzo di prodotti fonografici in violazione dei diritti degli Associati;
- c) di agire in giudizio, iure proprio quale ente esponentiale della categoria, per le ipotesi di fatti che rechino pregiudizio alla categoria stessa e possano ostacolare la realizzazione degli scopi perseguiti dall'Associazione nell'interesse delle imprese associate;
- d) di costituirsi quale parte civile nei procedimenti penali relativi a fattispecie di violazione dei diritti nascenti in capo ai singoli produttori, in particolare, - ma senza limitazione alle generalità - alle fattispecie penali disciplinate dalla Legge 22

aprile 1941 n. 633, così come modificata dalla Legge 18 agosto 2000 n. 248, dal Decreto Legislativo numero 68/2003 e successive modificazioni legislative e dall'art. 648 Codice Penale nonché in ogni caso di utilizzo di prodotti fonografici in violazione dei diritti delle imprese associate.

L'Associazione può dar vita o partecipare ad altri enti, associazioni organizzazioni e società di servizi nazionali, comunitarie e internazionali purché strumentalmente finalizzati ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

L'Associazione può svolgere inoltre servizi essenziali di interesse per il settore in cui operano i soci anche a favore di terzi. Le eventuali attività di natura commerciale sono strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Dall'attività dell'Associazione si intende esclusa la trattazione di ogni questione riguardante i rapporti concorrenziali delle imprese associate fra di loro.

L'iscrizione all'Associazione è volontaria.

L'appartenenza all'Associazione comporta doveri e responsabilità, anche morali, nei confronti dei soci e dei terzi.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo il suo eventuale scioglimento che può essere deliberato ai sensi degli artt. 19 e 39 dall'Assemblea Straordinaria dell'Associazione la quale deve, in tal caso, deliberare anche sulla devoluzione del patrimonio ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, con esclusione di qualsiasi rimborso alle imprese associate, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Le risultanze di ogni esercizio devono essere presentate ai soci entro il 31 maggio dell'anno successivo.

ART. 4 - REQUISITI

Possono far parte dell'Associazione le imprese che soddisfano ai (e che conservano i) seguenti requisiti per tutto il periodo di permanenza nell'Associazione:

- a) essere produttori nel senso definito dall'art. 1, voce "produttore", lett. a del Regolamento;
- b) essere effettivamente operanti in Italia con le modalità previste dagli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento.

ART. 5 - AMMISSIONE E DURATA

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'impresa interessata.

La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Presidente o al Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica, dell'Associazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, e comporta, di per sé, accettazione dello Statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dal momento della delibera.

All'atto dell'ammissione, i nuovi associati devono comunicare i nominativi dei rappresentanti designati a tenere i rapporti con l'Associazione, i quali devono garantire piena affidabilità legale e morale.

L'ammissione si intende valida fino al 31 dicembre dell'anno in corso e, in mancanza di disdetta presentata almeno tre mesi prima di tale data, l'adesione si considera

tacitamente rinnovata di anno in anno.

Ottenuta l'ammissione l'Associato deve, senza indugi, presentare domanda alla Federazione Internazionale Dell'Industria Fonografica (IFPI) e pagare la relativa quota associativa.

Non possono essere ammessi come Associati, Aderenti o Aggregati gli imprenditori iscritti ad altre Associazioni aventi oggetti analoghi.

In caso di diniego di ammissione all'Associazione, è ammesso ricorso ai Proviviri, che non ha effetto sospensivo.

Il richiedente non può presentare una nuova domanda di ammissione all'Associazione prima che sia decorso almeno un anno dalla presentazione della domanda precedente.

L'ammissione all'Associazione o la cessazione della qualità di associato devono essere rese note tempestivamente a tutti gli appartenenti all'Associazione.

ART. 6 - CATEGORIE DI ASSOCIATI

I membri dell'Associazione sono divisi in cinque categorie, secondo i parametri stabiliti dall'art. 4 del Regolamento:

a) ai membri di Categoria A (Grande Industria) spettano 100 (cento) voti ciascuno, oltre ulteriori 150 (centocinquanta) voti, attribuiti complessivamente ai membri stessi e ripartiti fra i medesimi in proporzione al contributo variabile a carico di ognuno di essi ai sensi dell'art. 4 del regolamento;

b) ai membri di Categoria B (Media Industria) spettano 50 (cinquanta) voti;

c) ai membri di Categoria C (Media Industria) spettano 20 (venti) voti;

d) ai membri di Categoria D (Piccola Industria) spettano 10 (dieci) voti;

e) ai membri di Categoria E (Piccola Industria) spettano 5 (cinque) voti.

ART. 7 - GRUPPO

Si ha "Gruppo" nel caso in cui:

a) uno degli Associati, direttamente o tramite altri, abbia la maggioranza delle azioni o delle quote di altra società membro dell'Associazione;

b) uno degli Associati eserciti un'influenza dominante su un altro Associato in virtù di azioni o quote possedute o di particolari vincoli contrattuali con esso oppure mediante la coincidenza maggioritaria o comunque condizionante degli amministratori.

Ove, a giudizio del Consiglio Direttivo, si ipotizzi la sussistenza di un c.d. "Gruppo", è fatto carico all'Associato di fornire gli elementi atti ad accertare o ad escludere tale sussistenza.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo accerti, tra le imprese già associate o che chiedano di associarsi, l'esistenza di un c.d. "Gruppo", è considerato membro dell'Associazione a tutti gli effetti statutari, il "Gruppo" come unità singola, perdendo le singole imprese la qualità di membro dal momento della relativa delibera del Consiglio Direttivo.

Anche ai fini delle votazioni valgono i dati e i parametri del "Gruppo" complessivamente considerati.

ART. 8 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Le imprese associate hanno diritto di ricevere, per tutto il periodo di appartenenza all'Associazione secondo quanto stabilito all'art. 5, le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione.

Le imprese associate che sono in regola con i versamenti delle quote annuali hanno, inoltre, diritto di elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, il Regolamento che contiene le disposizioni di attuazione dello Statuto, le deliberazioni degli organi associativi.

L'attività degli Associati deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

ART. 9 - ADERENTI - AGGREGATI

Coloro che, non avendo i requisiti oggettivi per essere Associati, soddisfano i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 4 dello Statuto e dell'art. 2 lett. A del Regolamento, sono ammessi nell'Associazione come Aderenti.

Coloro inoltre che, oltre a soddisfare i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 4 dello Statuto e dall'art. 2 lett. A del Regolamento, svolgono attività ulteriori rispetto a quelle degli Associati e in campi diversi, sono ammessi nell'Associazione come Aggregati.

L'ammissione dei candidati a tali categorie ha luogo secondo le modalità stabilite per gli Associati al precedente art. 5 e dà luogo al pagamento delle quote indicate all'art. 4 del Regolamento.

Essi sono soggetti a ogni altra disposizione dello Statuto (ivi espressamente inclusi gli artt. 12 e 13, nelle parti loro applicabili) e del Regolamento nonché alle delibere degli Organi dell'Associazione, tutti in quanto applicabili.

ART. 10 - SANZIONI

Le imprese associate che si rendono inadempienti al disposto del presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dal diritto di partecipare all'Assemblea;
- b) sospensione dei servizi associativi come previsto ai successivi artt. 12 e 13, VIII comma;
- c) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono cariche associative;
- d) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono incarichi in sede di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- f) esclusione secondo quanto previsto dal successivo art. 12;
- g) sospensione cautelare dell'Associazione in caso di pendenza di procedimento penale per pirateria fonografica.

Le sanzioni vengono deliberate alternativamente, o cumulativamente, dal Consiglio Direttivo e vengono comunicate senza indugio all'interessato con lettera raccomandata.

E' ammessa la possibilità di proporre, avverso l'applicazione di sanzioni, ricorso ai Proviviri nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART. 11 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di Associato, Aderente e Aggregato, si perde:

- a) per disdetta volontaria da parte dell'Associato, Aderente e Aggregato, da comunicarsi entro il 30 novembre dell'anno in corso, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- b) per il venir meno dei requisiti di cui al precedente art. 4 dello Statuto;
- c) per mancato ottenimento o perdita dell'iscrizione alla Federazione Internazionale dell'Industria Fonografica, una volta che sia inutilmente trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni dall'invito di FIMI a sanare tale mancanza o perdita;
- d) per recesso, ai sensi del successivo art. 17;
- e) per esclusione, nel caso di morosità ai sensi del successivo art. 13 o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dallo Statuto o dal Codice etico confederale;
- f) per esclusione, quando l'Associato attui uno o più illeciti gravi di pirateria fonografica ai sensi delle vigenti leggi in materia dei diritti d'autore e connessi, o di bootlegging, o di importazioni da Paesi Extracomunitari di fonogrammi oggetto in Italia di diritti altrui;

Le disposizioni che precedono si applicano, limitatamente alle lettere a, d, e ed f, anche ai Sostenitori.

La perdita della qualità di Associato, Aderente, Aggregato e Sostenitore comporta, ipso facto, la cessazione degli obblighi sociali e di ogni diritto ai servizi dell'Associazione.

In tutte le ipotesi sopra previste il soggetto uscente è tenuto a soddisfare senza indugi le obbligazioni pecuniarie in capo a lui gravanti ai sensi dello Statuto, del

Regolamento e delle deliberazioni degli Organi associativi.

ART. 12 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Associati, Aderenti, Aggregati e Sostenitori soci sono tenuti al versamento di contributi associativi intrasmissibili.

I contributi sono costituiti, come specificato nel Regolamento, da una quota fissa distinta secondo la categoria di appartenenza di ciascun Associato.

I contributi sono costituiti da una quota fissa anche per Aderenti, Aggregati e Sostenitori.

In aggiunta a ciò gli Associati appartenenti alle categorie A e B sono tenute a versare un ulteriore contributo variabile calcolato in forma percentuale nella misura e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Tali contributi sono volti a far fronte agli oneri di gestione deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Le quote fisse possono essere periodicamente modificate dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, in misura comunque non superiore all'incremento generale del costo della vita, quale rilevato dall'ISTAT; inoltre, in relazione alle necessità di finanziamento di eventuali investimenti o attività ulteriori regolarmente deliberate dall'Assemblea, le anzidette quote fisse possono essere aumentate dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, può altresì deliberare versamenti contributivi ulteriori, a carico solamente degli Associati appartenenti alla

categoria A, destinati alla copertura di specifiche attività.

L'integrazione delle quote fisse ai fini di copertura dell'eventuale disavanzo di gestione è consentita nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 36.

Le quote fisse sono annuali e sono versate, previa apposita richiesta dell'Associazione, entro il mese di gennaio di ogni esercizio.

In caso di mancato pagamento dei contributi, l'Associazione, decorsi 180 giorni da ogni scadenza, sospende, previo avviso scritto, ogni servizio.

Il mancato pagamento della quota associativa oltre la fine dell'esercizio comporta la perdita della qualità di associato, ai sensi dell'art. 12 lett. e.

ART. 13 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Comitato Esecutivo;
- d) Il Presidente o, alternativamente, il Consigliere Delegato;
- e) Il/I Vice Presidenti;
- f) Il Collegio dei Revisori contabili;
- g) I Proviviri;
- h) Il Direttore Generale.

ART. 14 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi. Le imprese morose possono

partecipare ai lavori assembleari, con diritto di intervento nella discussione, ma senza diritto di voto.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare non più di un'impresa mediante delega scritta.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata sono stabiliti dall'art. 6 del presente Statuto.

Il numero di voti spettanti a ciascun impresa associata è annotato in apposito registro bollato e vidimato annualmente; di esso possono prendere visione le imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi.

Nell'inviare la convocazione l'Associazione comunica alle imprese associate il numero dei voti cui ha diritto, il cui esercizio è subordinato alla verifica degli adempimenti di cui al primo comma del presente articolo, ed a tenere a disposizione dell'associata stessa la documentazione a ciò relativa.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e, all'occorrenza, i Revisori Contabili e i Probiviri.

ART. 15 - RIUNIONI E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, almeno due volte all'anno, entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio sociale;
- b) in via straordinaria nei casi previsti al successivo art. 19

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente da lui delegato ai sensi del

successivo art. 26, V comma) o dal Consigliere Delegato (o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere da lui delegato ai sensi del successivo art. 27, III comma), secondo chi sia in carica, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica almeno otto giorni prima della data della riunione, il cui inoltro è curato dal Direttore Generale, in ottemperanza del disposto dello Statuto, dietro conforme delibera del Consiglio Direttivo e/o quando ne sia fatta richiesta da tanti associati che rappresentano almeno 1/4 (un quarto) dei voti complessivi con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e con convocazione da farsi entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. Nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica, la comunicazione deve contenere in oggetto, a seconda che si tratti di Assemblea Ordinaria o di Assemblea Straordinaria, la parola "Convocazione dell'Assemblea Ordinaria" oppure "Convocazione dell'Assemblea Straordinaria".

Nell'avviso di convocazione devono essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e devono essere indicati luogo, giorno ed ora dell'adunanza.

ART. 16 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei voti attribuiti a tutti i soci; tuttavia trascorsa un'ora, l'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno 1/5 (un quinto) degli aventi diritto al voto.

Salvo che non sia richiesta una maggioranza diversa, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti con l'esclusione di astenuti e schede bianche dal computo del quorum deliberativo.

In caso di parità di voti la trattazione dell'argomento, oggetto della votazione, è rinviata alla assemblea successiva.

Le delibere relative al disposto di cui alla lettera h del successivo art. 18, che prevedano aumenti del budget superiori al 15% rispetto all'anno precedente, sono approvate con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. E' d'obbligo lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti, dissenzienti o astenuti dal voto, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte constare mediante verbale sottoscritto dal Presidente o dal Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica, e dal Direttore Generale dell'Associazione che funge da segretario dell'Assemblea o, in assenza di quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea.

Copia del verbale firmato dal Presidente o dal Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica, e dal Direttore Generale è portato a conoscenza di ciascun membro dell'Associazione entro 30 giorni, a cura del Direttore Generale.

ART. 17 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea, salvo quanto altrimenti disposto:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge, se del caso, il/i Vice Presidenti;
- c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) elegge i componenti del Collegio dei Revisori Contabili;
- e) elegge i Proviviri;
- f) approva gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente o dal Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica;
- g) determina gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esamina qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- h) approva il budget annuale di spesa per ogni esercizio sociale entro il mese di novembre dell'esercizio precedente;
- i) approva entro il 31 maggio di ogni esercizio il bilancio consuntivo relativo al precedente esercizio;
- j) approva i contributi e le quote di ammissione all'Associazione ai sensi dell'art. 13 che precede;
- k) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o dal Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica.

ART. 18 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei voti attribuiti a tutti i soci, secondo quanto previsto dall'art. 17 I comma.

Salvo che non sia richiesta una maggioranza diversa, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento, nonché sullo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Associazione ai sensi dell'art. 39 del presente Statuto.

ART. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente o dal Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica;
- b) da uno o due Vice Presidenti;
- c) dall'ultimo Past-President che dopo la cessazione della carica rimanga nell'ambito operativo industriale, sempre che non sia confliggente con gli interessi associativi;
- d) da 3 componenti nominati dall'Assemblea ordinaria in rappresentanza della categoria A; tale numero si riduce di una unità nella ipotesi di nomina del Presidente in persona di titolare o legale rappresentante di impresa associata (art. 26, I comma, lett. a) di provenienza dalla cat. A; lo stesso numero inoltre aumenta di una unità in caso di nomina di uno solo Vice Presidente nella persona del coordinatore della PMI;
- e) da zero a 2 componenti, secondo quanto deliberato preliminarmente dall'Assemblea ordinaria, nominati dall'Assemblea stessa in rappresentanza delle Categorie B, C, D ed E; tale numero si riduce di una unità nella ipotesi di nomina del Presidente in persona di titolare o legale rappresentante di impresa associata (art. 26, I comma, lett. a) di provenienza da una delle categorie B, C, D ed E;

Il Presidente e i Vice Presidenti, facenti parte del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea Ordinaria, secondo quanto rispettivamente previsto ai successivi artt. 26 e 28.

Il Consigliere delegato è eletto dal Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto all'art. 22, nella persona del Consigliere di provenienza extra-aziendale nominato all'uopo dall'Assemblea secondo quanto previsto all'art. 26.

Ai fini dell'elezione dei componenti di cui alla lettera d) ed e) del precedente comma, le rappresentanze delle rispettive categorie predispongono due liste separate di candidati in numero superiore a quello dei seggi da ricoprire e le sottopongono al voto dell'Assemblea.

L'Assemblea procede quindi all'elezione, secondo le modalità stabilite preliminarmente dall'Assemblea stessa, dei relativi candidati, nel senso che ciascun associato vota a favore della lista rappresentativa della propria categoria di appartenenza ed esprime, rispetto al numero totale degli eligendi, un numero di voti pari alla frazione che ha per numeratore il numero degli eligendi spettanti alla categoria di appartenenza e per denominatore il numero totale degli eligendi, risultando quindi eletti i candidati che avranno raggiunto il maggior numero di voti e, in caso di parità, prevalendo il candidato più anziano di carica.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel corso del mandato i singoli eletti, previa comunicazione scritta all'Associazione e approvazione da parte del Consiglio Direttivo, possono essere sostituiti stabilmente da altra persona (titolare, legale rappresentante o dirigente procuratore) appartenente alla medesima impresa associata di provenienza dell'impresa associata.

La partecipazione al direttivo non è delegabile

I soggetti così nominati, salvo nuove sostituzioni, rimangono in carica sino alla

scadenza del mandato in corso del Consiglio Direttivo. L'assenza consecutiva e senza giustificato motivo a tre riunioni del Consiglio Direttivo può comportare, previa delibera in tal senso del Consiglio Direttivo stesso, decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo. In questo caso l'Assemblea immediatamente successiva elegge, con i sistemi elettorali previsti al II comma del presente articolo, un nuovo componente del Consiglio Direttivo in sostituzione di quello decaduto ed il nuovo componente rimane in carica sino alla scadenza del mandato dei componenti in carica al momento della sua nomina.

ART. 20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente da lui delegato ai sensi del successivo art. 26, V comma) o dal Consigliere Delegato (o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere da lui delegato ai sensi del successivo art. 27, III comma), secondo chi sia in carica, a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni o, in caso di urgenza almeno tre giorni, prima di quello fissato per la riunione, a cura del Direttore Generale, ordinariamente ogni tre mesi e, comunque, ogni volta che il Presidente o il Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica, lo ritenga necessario e/o quando ne sia fatta richiesta da tanti consiglieri che rappresentino almeno 1/4 (un quarto) dei suoi componenti complessivi.

Nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica, la comunicazione deve contenere in oggetto la parola "Convocazione del Consiglio Direttivo".

Nell'avviso di convocazione devono essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del

giorno e devono essere indicati luogo, giorno ed ora dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente da lui delegato ai sensi del successivo art. 26, V comma) o dal Consigliere Delegato (o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere da lui delegato ai sensi del successivo art. 27, III comma, secondo chi sia in carica).

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno i 2/5 (due quinti) dei suoi componenti aventi diritto di voto.

Ciascun componente, past president compreso, ha diritto ad un voto. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, è d'obbligo lo scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, con esclusione di astenuti e schede bianche dal computo del quorum deliberativo.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente o del Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica.

Su richiesta di almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo, e con il parere favorevole del Presidente o del Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica, ogni delibera assunta può essere rimessa al vaglio dell'Assemblea da fissarsi entro i tre giorni successivi alla data della richiesta.

In tal caso la delibera assunta dal Consiglio Direttivo rimane sospesa nell'efficacia fino all'approvazione della stessa da parte dell'Assemblea e, qualora essa sia modificata, i suoi effetti decorrono dalla data dell'Assemblea.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente o dal Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica, e dal Direttore Generale dell'Associazione che funge da segretario o, in assenza di quest'ultimo, da altra persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

Alle riunioni possono essere invitati, qualora le materie all'ordine del giorno lo richiedano, i Revisori contabili e i Probiviri.

Il Presidente o il Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica, può estendere l'invito a soggetti non componenti del Consiglio Direttivo in relazione al contributo che gli stessi possano apportare agli argomenti da trattare.

ART. 21 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, salvo quanto altrimenti disposto:

- a) nomina i membri eletti del Comitato Esecutivo;
- b) nomina la Commissione di designazione;
- c) propone all'Assemblea il Presidente;
- d) nomina il Consigliere Delegato nella persona del Consigliere di provenienza extra-aziendale eletto all'uopo dall'Assemblea;
- e) nomina il Direttore Generale
- f) nomina i rappresentanti dell'Associazione in seno ad Enti nazionali ed internazionali;
- g) cura, nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, il conseguimento dei fini statutari ed esamina tutte le questioni di carattere generale, indirizzando e dirigendo l'attività dell'Associazione;

- h) delibera le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- i) istruisce e delibera le pratiche per l'ammissione e la cessazione a membro dell'Associazione; per i passaggi di categoria; per l'identificazione dei "Gruppi"; nonché per l'ammissione alla o la cessazione della categoria degli Aderenti e Aggregati; e promuove senza ritardo le relative ratifiche assembleari;
- l) indica le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea e ne delibera la convocazione;
- m) approva i budget ed i bilanci consuntivi e le relative relazioni da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- n) adotta le sanzioni;
- o) delibera sull'accoglimento delle domande di adesione, sulla cessazione dall'Associazione, sui passaggi di categoria, nonché sull'ammissione alla o la cessazione dalla categoria degli Aderenti e Aggregati;
- p) nomina, ove occorra, le commissioni in conformità ai compiti ad esse destinati, di cui all'art. 29;
- q) esercita gli altri compiti previsti dal presente statuto;
- r) promuove ed attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione.
- s) definisce le azioni a breve e medio termine e predispone i piani associativi a medio termine.

ART. 22 - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) dal Presidente o dal Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica;
- b) dallo/dai Vice Presidenti;
- c) da altri tre membri eletti dal Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, sulla base di due liste predisposte, la prima dai rappresentanti della categoria A e la seconda complessivamente dai rappresentanti delle categorie B, C e D; ciascuna lista per un numero di due candidati, e quindi le due liste unitariamente considerate per il numero complessivo di quattro candidati, per non più di due dei quali di propria scelta ciascun Consigliere esprime il voto, risultando quindi eletti i tre candidati che avranno raggiunto il maggior numero di voti e, in caso di parità, prevalendo il candidato più anziano di carica.

I componenti del Comitato Esecutivo, eletti dal Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora vengano a mancare, durante il triennio in carica, uno o più componenti, essi sono rieletti secondo le procedure previste nel presente Statuto per ciascuna carica. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso del Comitato Esecutivo.

Ai membri del comitato esecutivo si applica il medesimo limite di 3 mandati consecutivi per lo stesso titolo del consiglio direttivo.

ART. 23 - RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o dal Consigliere Delegato, secondo

chi sia in carica, che lo presiede, ogni volta che è ritenuto necessario a mezzo fax o posta elettronica, almeno cinque giorni o, in caso di urgenza almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica, la comunicazione deve contenere in oggetto la parola "Convocazione del Comitato Esecutivo".

Nell'avviso di convocazione devono essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e devono essere indicati luogo, giorno e ora dell'adunanza.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei componenti, con esclusione di astenuti e schede bianche dal computo del quorum deliberativo, e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o del Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente o dal Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica, e dal Direttore Generale dell'Associazione che funge da segretario o, in sua assenza, da altra persona designata dal Comitato Esecutivo stesso.

ART. 24 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo:

- a) svolge le mansioni e gli incarichi che di volta in volta vengono ad esso affidati e/o delegati dal Consiglio Direttivo;
- b) esercita gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

ART. 25 - PRESIDENTE

La carica di Presidente è conferita ai titolari o legali rappresentanti delle imprese associate.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti la rappresentanza legale e negoziale (in giudizio e di fronte ai terzi), dell'Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio, nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto; presiede il Comitato Direttivo e le Assemblee, firma i verbali e convoca, attraverso il Direttore Generale, le Assemblee.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti, ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo, nell'ambito della normale attività operativa, delega per il compimento di singoli atti.

Il Presidente prende i provvedimenti, anche di spesa, necessari al buon andamento dell'Associazione e al raggiungimento dei fini associativi nell'ambito delle linee programmatiche e delle previsioni di spesa generali approvate all'inizio dell'esercizio; egli può altresì essere autorizzato dal Consiglio Direttivo ad assumere iniziative non previste per una spesa massima del 5% in eccedenza al budget dell'esercizio in corso.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente al quale egli ha delegato le funzioni di rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente può altresì attribuire a uno o più dei Vice-Presidenti o dei Consiglieri

deleghe specifiche per lo svolgimento di mansioni determinate.

Ai fini dell'elezione del Presidente o del Consigliere Delegato di cui al successivo art.27, come stabilita ai precedenti artt. 18 e 20, nell'anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente, oppure nel terzo anno solare successivo alla nomina del Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica, il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai 2/3 (due terzi) degli eligendi, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra i rappresentanti delle imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non fanno parte il Presidente o il Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica.

La Commissione ha il compito di esperire, in via riservata, la più ampia consultazione tra le imprese associate allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati alla carica di Presidente, di provenienza aziendale, o, in mancanza, di un candidato alla carica di Consigliere Delegato, di provenienza extraaziendale, che riscuotano il consenso alla base.

La Commissione sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni emerse.

La Commissione di designazione deve comunque sottoporre al voto del Consiglio Direttivo le candidature che siano appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio Direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato alla carica di Presidente, di provenienza aziendale, o, in mancanza, di un candidato alla carica di Consigliere Delegato, di provenienza extra-aziendale da proporre all'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente o un Consigliere di provenienza extra-aziendale, ai fini del successivo conferimento a quest'ultimo, da parte del Consiglio Direttivo della carica di consigliere Delegato di cui al successivo art. 27, votando su tale proposta.

Qualora la proposta del Consiglio Direttivo venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione con differimento dell'Assemblea ad altra data e automatica proroga del mandato, nel frattempo, al Presidente o al Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica.

Il Presidente dura in carica tre anni, scade in occasione dell'Assemblea ordinaria e può essere rieletto per non più di una sola volta consecutiva a quella della prima elezione. Può essere rieletto ulteriormente solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.

Venendo a mancare anticipatamente il Presidente, l'Assemblea per la sua sostituzione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il mandato del suo predecessore.

ART. 26 - CONSIGLIERE DELEGATO

Il Consigliere Delegato ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale e negoziale (in giudizio e di fronte ai terzi), dell'Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio, nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto; presiede il Comitato Direttivo e le Assemblee, firma i verbali e convoca, attraverso il Direttore Generale, le Assemblee.

Il Consigliere Delegato prende i provvedimenti, anche di spesa, necessari al buon andamento dell'Associazione e al raggiungimento dei fini associativi nell'ambito delle

linee programmatiche e delle previsioni di spesa generali approvate all'inizio dell'esercizio; egli può altresì essere autorizzato dal Consiglio Direttivo ad assumere iniziative non previste per una spesa massima del 5% in eccedenza al budget dell'esercizio in corso.

In caso di assenza o di impedimento il Consigliere Delegato è sostituito nelle sue funzioni dal Consigliere al quale egli ha delegato le funzioni di rappresentanza dell'Associazione.

Il Consigliere Delegato può altresì attribuire a uno o più Consiglieri deleghe specifiche per lo svolgimento di determinate mansioni.

Il Consigliere Delegato dura in carica a tempo indeterminato sino a revoca o dimissioni da darsi reciprocamente con preavviso di tre mesi. La revoca o le dimissioni comportano la cessazione della funzione di Consigliere Delegato e della qualità di componente del Consiglio del soggetto che ne sia interessato, ma non riguardano e fanno salvo l'eventuale rapporto dirigenziale ricoperto dal medesimo soggetto che sia anche dipendente dell'Associazione.

ART. 27 - VICEPRESIDENTI

La nomina dei Vice Presidenti ha luogo in caso di nomina del Presidente; non ha luogo in caso di nomina del Consigliere Delegato.

I Vice Presidenti esercitano le funzioni indicate all'art. 26, IV e V comma.

Ai fini dell'elezione del o dei Vice Presidenti, come stabilito ai precedenti artt. 18 e 20, il Presidente, prima delle convocazioni dell'Assemblea volta a deliberare sulla sua nomina, presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio

mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti rispettando i criteri indicati al precedente art. 20, I comma, lett. b.

Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; il loro mandato scade contemporaneamente a quello del Presidente; nel caso invece di dimissioni di questi, il loro mandato resta in vigore sino alla fine del triennio previsto.

Anche ai Vice Presidenti si applica il limite massimo di 3 mandati consecutivi.

Nel caso vengano a mancare durante il triennio di carica, i Vice Presidenti sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo ed il nuovo eletto rimane in carica sino alla scadenza del Presidente.

Il presente art. 28 si applica mutatis mutandis in caso di nomina di un solo Vice Presidente.

ART. 28 - AREE DI ATTIVITA' E COMMISSIONI

L'attività dell'Associazione si articola in aree secondo la struttura organizzativa e funzionale approvata, su proposta del Presidente o del Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica, dal Consiglio Direttivo.

La struttura organizzativa è modificabile in relazione all'evolversi delle esigenze associative.

Possono essere costituite Commissioni di supporto alle attività associative. Tali Commissioni sono composte da un massimo di sei componenti, nominati dal Consiglio Direttivo, in rappresentanza di tutte le componenti dell'Associazione.

I componenti delle Commissioni eleggono un coordinatore che riferisce al Presidente o al Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica.

Le Commissioni sono organi consultivi del Consiglio Direttivo a cui possono essere delegati l'approfondimento e la definizione di determinati problemi.

Salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo, la durata delle Commissioni coincide con quella del Consiglio Direttivo.

L'attività delle Commissioni è supportata dalla struttura funzionale dell'Associazione.

ART. 29 - GRUPPO MEDIA E PICCOLA INDUSTRIA

Il Gruppo di lavoro di Media e Piccola Impresa è formato dalle Aziende indipendenti Associate inquadrare nelle Categorie B, C, D ed E. Alle riunioni del Gruppo partecipa il Direttore Generale dell'Associazione. Il Gruppo si dà le regole di funzionamento in armonia con le norme generali dello Statuto e del Regolamento e nomina il proprio Coordinatore.

Il Coordinatore del Gruppo è responsabile acchè le azioni del Gruppo siano in armonia e non confliggano con la politica e le decisioni dell'Associazione stessa ed è altresì responsabile dell'impiego dei fondi eventualmente assegnati al Gruppo per lo svolgimento delle attività dello stesso.

Il Gruppo tratta argomenti di interesse specifico delle Aziende indipendenti in relazione alle finalità generali dell'Associazione.

ART. 30 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale può essere nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente o del Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica e, sotto la vigilanza di quest'ultimo, provvede all'organizzazione ed alla direzione degli uffici allo scopo di attuare le finalità dell'Associazione.

Il Direttore Generale, salvo quanto altrimenti disposto:

- a) gestisce l'Associazione, è responsabile dell'organizzazione della stessa e ne amministra i fondi, seguendo, ove indicati, i particolari criteri di gestione contenuti nel Regolamento;
- b) organizza e coordina l'attuazione delle direttive fissate dagli organi dell'Associazione ed il funzionamento della struttura dell'Associazione;
- c) redige, per ogni anno solare, il budget da presentare all'Assemblea ordinaria per l'approvazione ai sensi dell'art. 18 lettera h ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria contestualmente alla relazione del Collegio dei Revisori contabili ai sensi dell'art. 18 lett. i;
- d) predispone, d'intesa con il Presidente o con il Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica, l'articolazione della struttura organizzativa e funzionale dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) sottopone all'approvazione del Presidente o del Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica l'instaurazione o la risoluzione del rapporto di lavoro con il personale

dipendente dell'Associazione;

f) mantiene il coordinamento tra gli Organi della Associazione ed il collegamento con la Federazione Internazionale dell'Industria Fonografica e le altre associazioni nazionali aderenti a quest'ultima;

g) ricopre il ruolo di Segretario delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, redigendone i verbali e predispone gli atti per la convocazione degli stessi;

h) comunica agli associati le direttive e le delibere degli organi associativi.

Dal Direttore Generale dipende gerarchicamente e disciplinarmente tutto il personale dipendente dell'Associazione.

In mancanza di nomina del Direttore Generale, le funzioni di questi sono esercitate direttamente dal Presidente o dal Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica, e/o da suo delegato.

Il compenso spettante al Direttore Generale, a cui è altresì riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente o dal Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica, d'accordo con i Vice-Presidenti.

ART. 31 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre (3) revisori effettivi, uno dei quali è designato dagli appartenenti alla Categoria A, ed un altro è designato dagli appartenenti dagli appartenenti alle categorie B, C, D ed E; il terzo revisore è nominato al di fuori delle indicazioni delle imprese appartenenti alle categorie di cui

sopra.

Almeno uno dei tre Revisori Contabili effettivi deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile. A tal fine l'Assemblea ordinaria degli anni pari elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli, anche al di fuori dei rappresentanti delle imprese associate, in una lista di almeno sette candidati.

In tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente o il Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica, sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Alla carica di Revisore contabile possono essere candidate persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

Ciascuna impresa associata può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori Contabili effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte. In caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Nel caso in cui il Revisore Contabile sia scelto fra persone facenti parte di imprese associate, queste ultime possono chiedere, nel corso del mandato, la sostituzione del designato con altra persona nominata dall'Assemblea Ordinaria.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti del Collegio dei Revisori Contabili durano in carica quattro (4) anni scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

La carica di Revisore Contabile è gratuita, salvo il rimborso delle spese sopportate nell'interesse dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci. I Revisori Contabili possono essere chiamati ad assistere alle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore Contabile effettivo, subentra ad esso, in ordine al numero dei voti conseguiti, il Revisore Contabile supplente; in caso di parità di voti conseguiti, subentra quello più anziano di età.

ART. 32 - I PROBIVIRI

I Probiviri sono nominati in un numero di tre (3).

A tal fine l'Assemblea di ogni quadriennio (in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente o del Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica) elegge, tre Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente o il Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica, invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Ciascuna impresa associata può esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate persone che non abbiano diretta

responsabilità d'impresa. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le imprese associate (componenti del sistema), che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 3 Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina è richiesta, su istanza dei due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla nomina del terzo Proboviro, sempre tra i 3 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità emettendo decisioni che hanno natura di lodo di arbitrato irrituale, quale manifestazione della volontà delle parti.

Il lodo deve essere emesso a maggioranza di voti entro 15 giorni dalla data in cui il

collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente o al Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica, dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della sua emissione.

Il lodo è insindacabile fatto salvo l'appello ai Probiviri

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata. Il Collegio dei Probiviri dell'Associazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione della controversia esaminanda.

Ai Probiviri compete altresì l'interpretazione del presente Statuto e di ogni altra norma relativa all'Associazione.

Fatto salvo quanto altrimenti stabilito la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, anche dai Probiviri qualora ricorrano gravi motivi tali da rendere l'incarico incompatibile.

Al di là dei casi in cui sussista una controversia da dirimere, i 3 Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, con esclusione di quelle aventi natura disciplinare, spetta ai restanti 2 Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente

Statuto e dal Regolamento, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

ART. 33 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Anche a ulteriore esemplificazione di quanto altrimenti disposto, per rappresentanti delle imprese associate si intendono: il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato, formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì considerati rappresentanti delle imprese, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti delle imprese stesse.

La carica di Presidente o di Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica, non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

La carica di Proboviro e di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, fatte salve le eccezioni previste dagli articoli del presente Statuto.

Salvo il rimborso delle spese sopportate nell'interesse dell'Associazione, tutte le cariche sociali sono gratuite.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive, l'accesso alle cariche e di Presidenza e Consiglio Direttivo dell'Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata.

Vige l'incompatibilità tra cariche politiche e incarichi associativi.

ART. 34 - FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi di cui all'art. 13 del presente statuto;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione;

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto le imprese associate che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti alle imprese associate, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nè fondi, riserve o capitale.

ART. 35 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

L'esercizio sociale corre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Devono essere compilati il budget ed il bilancio consuntivo nei tempi occorrenti per il rispetto dei termini stabiliti al precedente art. 18, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori Contabili.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori Contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Qualora l'ammontare delle spese risultanti dal bilancio consuntivo sia superiore a quello indicato nel budget, il relativo disavanzo di gestione dovrà essere coperto

attraverso una integrazione delle quote fisse che verranno addebitate a tutti gli Associati come segue:

a) alle imprese appartenenti alle categorie B, C, D e E: entro il limite massimo del 5% della quota ordinaria stabilita per ciascuna di tali categorie;

b) alle imprese appartenenti alla categoria A: per l'intera differenza.

Le imprese associate, entro 60 giorni dalla delibera di approvazione del bilancio consuntivo, provvedono, su richiesta del Presidente o del Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica, al versamento delle anzidette eventuali integrazioni di quota nei limiti stabiliti al comma che precede.

ART. 36 - MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza di almeno il 40% dei voti attribuiti a tutti i soci.

ART. 37 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

L'Assemblea Straordinaria delibera, con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci, l'adozione di un Regolamento per l'attuazione delle presenti disposizioni statutarie.

Eventuali modificazioni all'anzidetto Regolamento possono essere deliberate con le medesime maggioranze di cui al comma che precede.

ART. 38 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

La messa in liquidazione dell'Associazione può essere disposta dall'Assemblea Straordinaria. La deliberazione relativa deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione dell'Associazione provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinando i compiti ad essi affidati e le modalità della liquidazione. Durante la liquidazione resta in carica il Collegio dei Revisori Contabili.

Al termine della liquidazione deve esser riconvocata l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto finale della liquidazione e, occorrendo, per la specifica devoluzione del patrimonio netto risultante, che deve destinare ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla legge; le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. E' comunque escluso qualunque rimborso alle imprese associate.

Con l'approvazione del rendiconto finale di cui al comma che precede l'Associazione s'intende sciolta.

ART. 39 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni contenute nel presente Statuto novano e sostituiscono integralmente ogni disposizione precedente.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nel Regolamento valgono le norme di legge.

Il presente Statuto è interpretato e regolato secondo la legge italiana.

REGOLAMENTO

ART. 1 - DEFINIZIONI

Agli effetti dello Statuto dell'Associazione e del presente Regolamento, si intendono

per:

- diritti fonomeccanici:

i compensi spettanti ad autori, compositori e loro aventi causa in dipendenza della utilizzazione fonomeccanica delle opere riprodotte su dischi o altri supporti del suono e/o dell'immagine, versati alla SIAE o ad altra società di autori ed editori.

- fatturato:

qualsiasi ricavo derivante dallo sfruttamento delle registrazioni sul mercato (in titolarità diretta o in licenza esclusiva) e/o quello relativo al commercio di supporti.

Nell'anzidetto fatturato vengono compresi in particolare i ricavi derivanti dalla vendita dei supporti audio e video tanto in Italia quanto all'estero (esportazioni); dalle utilizzazioni secondarie delle registrazioni; dalle licenze concesse a terzi per lo sfruttamento delle registrazioni, tanto in Italia quanto all'estero.

E' invece escluso dall'anzidetto fatturato qualsiasi provento derivante da attività diverse dallo sfruttamento di registrazioni fonografiche e segnatamente i proventi editoriali.

Agli stessi fini, il fatturato dell'Associato il cui catalogo sia distribuito da altro Associato è pari all'ammontare di quello generato dal distributore, che si intende di competenza del distribuito, salvo diverso accordo tra gli interessati.

- diritti secondari:

I proventi derivanti dalle utilizzazioni secondarie delle registrazioni amministrare dal competente organismo (società od ente) di gestione collettiva dei diritti di cui

agli artt. 72, 73 e 73 bis l.d.a..

- produttore:

a) l'imprenditore che si dedichi, con attività prevalente, alla produzione in via originaria di fonogrammi ai fini della loro messa in commercio;

b) l'imprenditore che sia licenziatario esclusivo per l'Italia di uno o più cataloghi fonografici e dei relativi marchi-etichette, debitamente notificati all'Associazione, ai fini della messa in commercio dei fonogrammi;

c) l'imprenditore che si dedichi, con attività prevalente, alla produzione originaria di videomusicali ai fini della loro messa in commercio;

d) l'imprenditore che sia licenziatario esclusivo per l'Italia di uno o più cataloghi di videomusicali e dei relativi marchi-etichette, debitamente notificati all'Associazione, ai fini della messa in commercio dei videomusicali.

- registrazione:

la fissazione di suoni e/o delle immagini (queste ultime nel caso che costituiscano espressione in video della musica), di una determinata esecuzione su disco, nastro o altro supporto materiale.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE DELL'ASSOCIATO

Ai fini dell'ammissione in qualità di Associato si richiede:

A. L'iscrizione, al momento della richiesta, alla Camera di Commercio con specificazione di attività come previsto dall'art. 1 del presente Regolamento.

B. La produzione e/o titolarità di una licenza esclusiva di repertorio originale che abbia dato luogo alla pubblicazione di almeno 30 (trenta) titoli nel biennio

antecedente alla data di presentazione della domanda di ammissione ed il pagamento, come media annua nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda di ammissione, di diritti fonomeccanici per un ammontare di Euro 15.000= (quindicimila), oltre un fatturato minimo di Euro 150.0000 (centocinquantamila).

Ai fini del presente articolo le registrazioni dal vivo possono essere considerate solo nel caso di avvenuta conclusione di regolare contratto col relativo artista esecutore.

C. L'esistenza dei requisiti previsti dal successivo art. 4.

ART. 3 - PROCEDURA DI AMMISSIONE - PROCEDURE DI VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI

Per l'ammissione come nuovo Associato il candidato deve documentare il possesso nell'anno precedente delle condizioni e dei parametri di cui al successivo art. 4.

Analogo onere è richiesto per il passaggio o per la permanenza di un Associato in una determinata Categoria.

Ogni due anni, ciascun Associato deve inoltre documentare, entro il 31 marzo di ogni anno pari, il proprio possesso, nell'anno precedente, dei requisiti previsti dal successivo articolo 4.

Ove l'Associato non vi provveda entro tale termine, il Direttore Generale invita l'interessato a fornire senza indugio l'anzidetta documentazione e qualora l'Associato non vi provveda entro i successivi venti giorni, non è ammesso ad esercitare il diritto di voto in assemblea, salva ed impregiudicata la facoltà dell'Associazione di emanare i provvedimenti di cui all'art. 11 dello Statuto.

Ove l'Associato fornisca una documentazione insufficiente ad avviso del Consiglio

Direttivo, l'Associazione verifica se l'Associato abbia avuto nell'anno precedente ed abbia i requisiti previsti dal successivo art. 4. Le modalità di tale verifica sono stabilite dall'Assemblea dell'associazione e la loro attuazione è affidata dal Consiglio Direttivo a revisori esterni.

L'Associato è obbligato a prestare a tale verifica ogni collaborazione e non è ammesso prima del suo esito ad esercitare il voto in Assemblea.

In mancanza della richiesta di verifica generale di cui al terzo comma del presente art. 3, si presume, per ciascun Associato, la permanenza dei requisiti soggettivi posseduti all'atto dell'iscrizione ovvero accertati nell'ultima verifica generale antecedente, impregiudicata in ogni caso la facoltà di ciascun Associato di chiedere in qualsiasi momento il passaggio ad altra categoria ai sensi del primo e secondo comma del presente art. 3.

L'Associazione verifica inoltre, secondo le modalità stabilite dall'assemblea, la ricorrenza degli ulteriori requisiti previsti dagli articoli 5 e 7 dello Statuto nonché 2 e 5 del Regolamento; Associati, Aderenti e Aggregati sono obbligati a prestare a tale verifica ogni collaborazione.

I soggetti delegati alle verifiche ora dette sono obbligati a rispettare, anche nei confronti dell'Associazione, il segreto e la riservatezza su ogni dato delle singole imprese comunque diverso da quelli strettamente relativi alle verifiche necessarie all'applicazione degli articoli 5 e 7 dello Statuto, 4 e 5 del Regolamento.

ART. 4 - CATEGORIE DI ASSOCIATI - QUOTE ASSOCIATIVE

Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 13 dello Statuto nonché 2 e 3

del presente Regolamento, le categorie degli Associati si intendono identificate in base alle seguenti condizioni e relativi parametri alternativi:

* CATEGORIA A:

Fatturato: oltre Euro 20 milioni annui

Oppure

Diritti fonomeccanici corrisposti: oltre Euro 2 milioni annui.

Le imprese appartenenti alla categoria A sono tenute al versamento di una quota associativa fissa annua di Euro 10.000=.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, le imprese appartenenti alla categoria A sono inoltre tenute al versamento, in ciascun esercizio sociale associativo (art. 6, I comma lett. a), di un ulteriore contributo variabile in misura complessiva tale da pareggiare il fabbisogno per spese associative; da calcolarsi in proporzione all'ammontare dei diritti connessi ripartiti a favore di ciascuna di esse imprese da parte del competente organismo nell'anno solare precedente all'anno della quota associativa di riferimento.

L'associato alla categoria A è tenuto al pagamento di tale contributo variabile in base alla richiesta di FIMI attraverso 5 rate annuali rispettivamente entro il 30 marzo, 30 giugno e 30 settembre dell'anno medesimo ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo; ed una quinta rata a conguaglio entro il 30 giugno dell'anno successivo dopo l'Assemblea Ordinaria di approvazione del bilancio FIMI.

* CATEGORIA B:

Fatturato oltre Euro 7 milioni fino a Euro 20 milioni annui

Oppure

Diritti Fonomeccanici corrisposti da oltre Euro 700.000= (settecentomila) fino a Euro 2 milioni annui.

Le imprese appartenenti alla categoria B sono tenute al versamento di una quota associativa fissa annua di Euro 10.000= (diecimila).

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, le imprese appartenenti alla categoria B sono inoltre tenute al versamento, in ciascun esercizio sociale associativo (art. 6, I comma lett. a), di un ulteriore contributo variabile in misura complessiva tale da pareggiare il fabbisogno per spese associative entro un importo massimo complessivo per ciascuna impresa appartenente alla categoria B di Euro 10.000= (diecimila), da calcolarsi secondo le medesime modalità stabilite per le imprese appartenenti alla categoria A nei limiti dell'importo massimo suindicato.

L'associato alla categoria B è tenuto al pagamento di tale contributo variabile in base alla richiesta di FIMI attraverso 5 rate annuali rispettivamente entro il 30 marzo, 30 giugno e 30 settembre dell'anno medesimo ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo; ed una quinta rata a conguaglio entro il 30 giugno dell'anno successivo dopo l'Assemblea Ordinaria di approvazione del bilancio FIMI; e (essendo necessario per il calcolo degli importi di spettanza delle singole imprese fare riferimento alla totalità dei diritti secondari), in caso di supero dell'importo massimo di cui sopra da parte di una o più delle imprese di categoria B, con addebito alle imprese di categoria A dell'intero ammontare di tale supero.

* CATEGORIA C:

Fatturato oltre Euro 2,5 milioni fino a Euro 7 milioni annui o Diritti Fonomeccanici

corrisposti da oltre Euro 250.000= (duecentocinquantamila) fino a Euro 700.000= (settecentomila) annui: versamento di una quota associativa fissa annua di Euro 3.000= (tremila).

* CATEGORIA D:

Fatturato oltre Euro 1,0 milioni fino a Euro 2,5 milioni annui o Diritti Fonomeccanici corrisposti da oltre Euro 100.000= (centomila) fino a Euro 250.000= (duecentocinquantamila) annui: versamento di una quota associativa fissa annua di Euro 2.000= (duemila).

* CATEGORIA E:

Fatturato oltre Euro 150.000= (centocinquantamila) fino a Euro 1,0 milioni annui oppure Diritti Fonomeccanici corrisposti da oltre Euro 15.000= (quindicimila) fino a Euro 100.000= (centomila) annui: versamento di una quota associativa fissa annua di Euro 1.000= (mille).

* CATEGORIA ADERENTE:

Fatturato sino a Euro 150.000= (centocinquantamila): le imprese aderenti ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sono tenute al versamento di una quota associativa ordinaria annua di Euro 500= (cinquecento).

* CATEGORIA AGGREGATO:

Le imprese aggregate ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sono tenute al versamento di una quota associativa annua di Euro 500= (cinquecento).

ART. 5 - OPERAZIONI DI PRELIEVO BANCARIO

I prelievi bancari sono effettuati, nel caso in cui sia in carica il Presidente di cui

all'art. 26 dello Statuto, con firme abbinata dello stesso Presidente e del Vice Presidente da lui delegato ai sensi dell'art. 26, V comma, dello Statuto; o, in caso di assenza o impedimento di uno di tali due soggetti, con firme abbinata dell'altro di due tali soggetti non assente o impedito a quella del Direttore Generale o di un Consigliere dotato dei poteri relativi ex art. 26 VI c. dello Statuto; e, nel caso in cui sia in carica il Consigliere Delegato di cui all'art. 27, III c., dello Statuto, con firme abbinata dello stesso Consigliere Delegato e del Consigliere da lui delegato ai sensi dell'art. 27, III c.- dello Statuto; o, in caso di assenza o impedimento di uno di tali due soggetti, con firma dell'altro di due tali soggetti non assente o impedito abbinata a quella del Direttore Generale o di altro Consigliere dotato dei poteri relativi ex art. 27 IV c. dello Statuto.